



COMUNE DI CODIGORO

Provincia di Ferrara

SEGRETARIO GENERALE - SERVIZI DI STAFF
SERVIZIO SEGRETERIA

Protocollo generale delle ordinanze
ORDINANZA N. 59 DEL 25/09/2026

**OGGETTO: ADOZIONE DI MISURE EMERGENZIALI PER LA
QUALITÀ DELL'ARIA NEL COMUNE DI CODIGORO**

IL SINDACO

Premesso che:

- la direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, stabilisce obiettivi di qualità dell'aria ambiente finalizzati, tra l'altro, a evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente e impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie per il rispetto dei valori limite e degli altri obiettivi previsti dalla disciplina europea;
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”, disciplina la valutazione e la gestione della qualità dell'aria ambiente e individua, tra l'altro, gli obblighi di pianificazione e di adozione delle misure necessarie al raggiungimento e al mantenimento dei

valori limite di qualità dell'aria;

- il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030), approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 152 del 30 gennaio 2024 ed entrato in vigore il 6 febbraio 2024, è finalizzato a perseguire il miglioramento della qualità dell'aria ambiente e la riduzione degli effetti nocivi dell'inquinamento atmosferico sulla salute umana e sull'ambiente;
- Il Comune di Codigoro è ricompreso nella zona di Pianura Est (IT0893), interessata dalle misure previste dal PAIR 2030
- la tutela della salute della popolazione e dell'ambiente costituisce interesse pubblico primario e richiede l'adozione e l'attuazione coordinata delle misure previste dalla normativa europea, nazionale e regionale in materia di qualità dell'aria;

Visti:

- il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030), approvato dalla Regione Emilia-Romagna con D.A.L. n. 152 del 30 gennaio 2024, il cui obiettivo, in continuità con il precedente PAIR 2020, è raggiungere nel più breve tempo possibile livelli di qualità dell'aria ambiente volti a evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso, perseguire il mantenimento dei livelli di qualità dell'aria, laddove buona, e migliorarla negli altri casi;

- il "Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano", approvato dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 795 del 05/06/2017 e sottoscritto in data 25/07/2017 dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalle Regioni Emilia - Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;

- la legge regionale 18 luglio 2017, n. 16 "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale in materia ambientale e a favore dei territori colpiti da eventi sismici", art. 42 "Sanzioni e divieti posti a tutela della qualità dell'aria";

- il decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni nella legge 10 agosto 2023, n. 103 concernente "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.", che all'articolo 10 regola le pratiche agricole di raggruppamento e abbruciamento nel luogo di

produzione di materiali vegetali, nelle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, in particolare nei mesi da novembre a febbraio.

Visti in particolare:

- l'art. 15 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 relativo ad altre misure di contenimento delle emissioni, che prevede nelle zone Pianura est e ovest e nell'Agglomerato di Bologna, nel periodo 1° ottobre al 31 marzo, il divieto di qualsiasi tipologia di combustione all'aperto a scopo intrattenimento, quali, ad esempio, falò tradizionali o fuochi d'artificio e ad eccezione dei *barbecue*;

- l'art. 16 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 relativo alle misure emergenziali da attuare nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo da parte dei Comuni dell'Agglomerato di Bologna e delle zone di Pianura est e ovest, se le previsioni modellistiche di qualità dell'aria formulate da ARPAE il lunedì, il mercoledì e il venerdì (individuati quali giorni di controllo) indicano la probabilità di superamento del valore limite giornaliero del PM10 per i tre giorni successivi a decorrere da quello di controllo;

- l'art. 17 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 relativo alle misure locali aggiuntive da attuarsi nel caso in cui si verificano 25 superamenti del valore limite giornaliero di PM10 in una delle stazioni di monitoraggio collocate sul proprio territorio, dandone comunicazione alla Regione, al fine di evitare il superamento del valore limite giornaliero di PM10 nell'anno solare di riferimento;

- l'art. 21 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030, che pone le seguenti prescrizioni volte alla riduzione dei consumi energetici negli insediamenti urbani:

- a) obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche nelle fasi di riscaldamento e raffrescamento;

- b) nelle zone di Pianura ovest, di Pianura est e dell'Agglomerato di Bologna, durante la stagione termica, obbligo di mantenimento delle temperature fino a massimo di 19° C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo di 17° C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali. Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive;

- l'art. 42, comma 2, della legge regionale 18 luglio 2017, n. 16 che stabilisce che la violazione dell'obbligo di chiusura delle porte di accesso al

pubblico degli esercizi commerciali per evitare dispersioni energetiche derivanti dall'utilizzo di impianti di climatizzazione invernale o estiva, imposto con provvedimento comunale in attuazione della pianificazione regionale, comporta la sanzione amministrativa non inferiore a 50,00 euro e non superiore a 500,00 euro a carico del titolare dell'esercizio commerciale. Sono esclusi dall'applicazione della citata sanzione amministrativa gli esercizi commerciali che si avvalgono di dispositivi alternativi alle porte di accesso per l'isolamento termico degli ambienti;

- l'art. 22 delle Norme tecniche di attuazione del PAIR 2030 che regola gli impianti di combustione a biomassa solida per riscaldamento ad uso civile;

- l'art. 33 delle Norme tecniche di attuazione del PAIR 2030 che dispone, nelle zone di Pianura est, Pianura ovest e dell'Agglomerato di Bologna, il divieto di abbruciamento dei residui vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 152 del 2006, incluse le stoppie e le paglie anche per le superfici investite a riso.

Considerato che:

- la Regione Emilia-Romagna è coinvolta nella procedura sopra citata per il superamento del solo valore limite giornaliero di PM10 nella zona Pianura ovest (IT0892) e nella zona Pianura est (IT0893) e che al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte e di conseguire, in tempi rapidi, il rispetto dei valori limite di PM10, è tenuta a adottare una serie di misure straordinarie per il risanamento della qualità dell'aria nelle zone citate;

- le concentrazioni di PM10 sono caratterizzate da una preponderante componente secondaria e pertanto è necessario continuare ad agire sia sulle fonti di PM10 primario che sulle fonti dei precursori della frazione secondaria, oltretutto su area vasta data la componente sostanziale di inquinamento di fondo, nonostante sia stato rispettato il valore limite giornaliero nel 2023;
- in Regione Emilia-Romagna si è ancora a rischio di superamento del valore limite annuale di NO₂, nonostante si sia rispettato il valore normativo nel 2020 e nel 2022;
- l'art. 33 delle NTA del PAIR 2030 stabilisce, per Pianura Est, Pianura Ovest e Agglomerato di Bologna, il divieto di abbruciamento dei residui vegetali dal 1° ottobre al 31 marzo, comprese stoppie e paglie delle superfici a riso. Sono fatte salve le deroghe conseguenti a prescrizioni dell'Autorità fitosanitaria e quelle previste dallo stesso art. 33.

Sono sempre fatte salve deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall'Autorità fitosanitaria e nel rispetto delle modalità indicate dall'Ente di gestione dei siti della rete Natura 2000;

- al medesimo art. 33 sopra citato, al comma 2, sono previste le seguenti deroghe, fatto salvo che non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell'aria, non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi e siano rispettate le modalità indicate al paragrafo 11.5.3.8 della Relazione generale del PAIR 2030 per l'abbruciamento in loco dei soli residui vegetali agricoli o forestali, in piccoli cumuli, non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o del detentore del terreno e nel caso in cui l'area su cui si pratica l'abbruciamento non sia raggiungibile dalla "viabilità ordinaria":

a) per due giorni totali nei mesi di marzo e ottobre di ciascun anno;

b) per due giorni totali, nel periodo compreso dal 1° ottobre al 31 marzo di ciascun anno, nel caso in cui l'abbruciamento venga effettuato all'interno di una "zona montana o zona agricola svantaggiata, definita ai sensi del regolamento europeo sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale FEASR";

c) esclusivamente per le superfici investite a riso e a seguito di indicazioni emesse dall'Autorità fitosanitaria, nei mesi di ottobre e marzo, e nel caso in cui tali superfici ricadano in una "zona montana o zona agricola svantaggiata", nel periodo da ottobre a marzo;

Preso atto che:

- la determinazione del Responsabile del Settore Fitosanitario e Difesa delle Produzioni della Regione Emilia-Romagna n. 17731 del 16 settembre 2026, avente ad oggetto “Misure per il contrasto di avversità fitosanitarie e per la gestione di infestanti di difficile controllo nel territorio regionale: prescrizioni per l'abbruciamento autunno primaverile delle stoppie e delle paglie di riso derivate dalle coltivazioni 2026”, ha stabilito la necessità che, nel corrente periodo autunno-primaverile, le stoppie e le paglie di riso derivanti dalle coltivazioni 2026 siano eliminate mediante abbruciamento, al fine di contrastare le avversità fitosanitarie e le infestanti indicate nel medesimo provvedimento;
- la medesima determinazione regionale stabilisce espressamente che gli abbruciamenti possono avvenire esclusivamente nel rispetto del PAIR

2030 e della vigente normativa ambientale e di settore;

Verificato che:

- il Comune di Codigoro è ubicato nella zona Pianura Est quale ambito territoriale interessato dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 10/11/2020 ed è pertanto tenuto all'attuazione delle misure per la tutela della qualità dell'aria stabilite dal PAIR 2030;
- la popolazione residente nel Comune di Codigoro alla data del 31/12/2025 è pari a 11018 abitanti;
- in Emilia-Romagna, il sistema di valutazione della qualità dell'aria ambiente, costituito dalle stazioni fisse, dai laboratori e unità mobili e dagli strumenti modellistici gestiti da Arpae, evidenzia nel periodo temporale 2008-2023, superamenti dei valori limite su diverse aree del territorio regionale e in particolare del valore limite giornaliero per la protezione della salute relativamente al PM10 (50 microgrammi/m³ di concentrazione giornaliera da non superare più di 35 volte in un anno), con la sola eccezione dell'anno 2023, fissato dalla direttiva 2008/50/CE e dal decreto di recepimento D.Lgs. n. 155 del 2010.
- risulta pertanto necessario disciplinare, nell'ambito del territorio comunale, le attività di combustione all'aperto e di abbruciamento dei residui vegetali nel periodo di applicazione delle misure previste dal PAIR 2030;

Visto l'incontro promosso dalla Prefettura di Ferrara – UTG, tenutosi in data 24 settembre 2026 avente ad oggetto: “Emergenza nutrie e problematiche connesse all'attività di abbruciamento di stoppie e paglie di riso nella provincia di Ferrara , nell'ottica di un periodico monitoraggio delle problematiche in oggetto”, il cui tavolo si è concluso con la conferma dell'impegno condiviso a tutela del patrimonio agricolo e dell'ambiente del Ferrarese, evidenziando la necessità di superare la gestione emergenziale ed orientarsi verso soluzioni strutturali di lungo periodo.

Ritenuto pertanto necessario adottare la presente ordinanza in attuazione delle disposizioni del PAIR 2030 e tenuto conto delle prescrizioni fitosanitarie contenute nella determinazione n. 17731 del 16 settembre 2026;

Richiamati:

- l'art. 13 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";

- l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", e successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 182 comma 6 bis del D.Lgs n. 152 del 2006 "Norme in materia ambientale";
- la legge regionale n. 4 del 2007;
- il D.P.R. n. 74/2013;
- la legge n. 689 del 1981;
- il decreto del Ministero dell' Ambiente 7 novembre 2017, n. 186;

ORDINA

1) IL DIVIETO nel **periodo dal 1° ottobre 2026 al 31 marzo 2027**, di qualsiasi tipologia di combustione all'aperto a scopo di intrattenimento, quali, ad esempio, falò tradizionali o fuochi d'artificio (ad eccezione dei *barbecue*). In deroga al divieto, sono consentiti due eventi, promossi o autorizzati dall'amministrazione comunale, nell'ambito di festeggiamenti tradizionali, nel caso in cui non siano state attivate le misure emergenziali o i provvedimenti di dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi e alle condizioni previste dall'articolo 10, comma 1, del Decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69;

1.1 il divieto di abbruciamento, ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 10 comma 1 del decreto-legge n. 69 del 13 giugno 2023 convertito con modificazioni nella legge n. 103 del 2023, dei residui vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), del D.Lgs. n. 152/2006 incluse le stoppie e le paglie anche per le superfici investite a riso. Sono sempre fatte salve deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall'Autorità fitosanitaria e nel rispetto delle modalità indicate dall'Ente di gestione dei siti della rete Natura 2000;

1.2 al divieto di cui al punto 1.1, sono previste deroghe, fatto salvo che non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell'aria, non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, siano rispettate le modalità indicate al paragrafo 11.5.3.8 della Relazione generale del PAIR 2030 per l'abbruciamento in loco dei soli residui vegetali agricoli o forestali, in piccoli cumuli, non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del

proprietario o del detentore del terreno e nel caso in cui l'area su cui si pratica l'abbruciamento non sia raggiungibile dalla "viabilità ordinaria", come di seguito specificato:

- a) per soli due giorni totali nei mesi di marzo ed ottobre di ciascun anno. (Si precisa che da novembre a febbraio non è ammesso abbruciamento di residui vegetali ai sensi dell'articolo 10 commi 1 e 4 del decreto-legge n. 69 del 2023 convertito con modificazioni nella legge n. 103 2023);
- b) esclusivamente per le superfici investite a riso ricadenti nel territorio comunale, classificato come zona agricola svantaggiata, l'abbruciamento è consentito nei mesi da ottobre a marzo, esclusivamente a seguito di indicazioni o prescrizioni dell'Autorità fitosanitaria e nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 33 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 e della vigente normativa in materia.

Si dà atto che dell'eventuale attivazione delle misure emergenziali sarà data tempestiva informazione alla cittadinanza mediante gli strumenti di comunicazione istituzionale dell'Amministrazione comunale.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente ordinanza sono applicate secondo i principi fissati in via generale dalla legge e dalla normativa di settore;

INFORMA

Ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, avverso il presente provvedimento amministrativo è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna Bologna entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo o in alternativa, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni da quando si ha avuto piena conoscenza dell'atto.

All'esecuzione della presente ordinanza sono tenuti gli organi competenti nel rispettivo settore.

Il presente provvedimento deve essere reso noto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Codigoro, 25/09/2026

Il Sindaco

ZANARDI ALICE

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)*